

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'art. 19 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "La Formazione continua nel settore Salute" approvato il 2 febbraio 2017 il quale disciplina le funzioni attribuite al Comitato di Garanzia e stabilisce che tale organo è nominato dal Presidente della Commissione Nazionale ed è composto da 5 componenti, individuati tra i componenti della Commissione Nazionale stessa su indicazione del Comitato di Presidenza e da un segretario individuato dal Segretario della Commissione Nazionale tra il personale della Segreteria E.C.M.;

VISTO l'art. 84 del predetto Accordo che disciplina le verifiche del Comitato di Garanzia;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTI i successivi Decreti del Ministero della salute del 1° agosto 2023, del 9 marzo 2024, del 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025, con i quali è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

CONSIDERATO che, con Provvedimento del Presidente della Commissione nazionale del 22 marzo 2024, acquisito agli atti con nota prot. AGENAS n. 2024/0003612 del 26/03/2024, è stato nominato il Comitato di Garanzia, nella composizione in precedenza individuata dal Comitato di Presidenza ed approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

ATTESO che, in data 26 marzo 2025, il Dott. Davide Antonio Ambroselli, componente del Comitato di Garanzia nominato ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento del Presidente della Commissione nazionale del 22 marzo 2024 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato per sopraggiunti impegni lavorativi, come comunicato alla Segreteria ECM e acquisito da AGENAS con prot. n. 2025/0003396;

ATTESO che il Comitato di Presidenza, nella riunione del 15 ottobre 2025, ha individuato, quale sostituto del dimissionario dott. Davide Antonio Ambroselli, il Dott. Stefano Almini, componente della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del giorno 20 novembre 2025, ha preso atto dell'individuazione del dott. Stefano Almini quale sostituto del dimissionario dott. Davide Antonio Ambroselli;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare la composizione del Comitato di Garanzia per l'espletamento dei compiti previsti dagli artt. 19 e 84 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, alla luce delle richiamate dimissioni del Dott. Davide Antonio Ambroselli e della sostituzione, proposta dal Comitato di Presidenza e ratificata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, a favore del dott. Dott. Stefano Almini;

DECRETA

ART.1

All'articolo 2 del Provvedimento del Presidente della Commissione nazionale del 22 marzo 2024, citato in premessa, il dott. Davide Antonio Ambroselli è sostituito dal dott. Stefano Almini.

IL PRESIDENTE
Ministro della salute
Orazio Schillaci



ORAZIO
SCHILLACI
19.01.2026
13:12:04
GMT+01:00

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.
Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

77-3A-23-A8-B9-35-C4-C0-4F-F9-CA-C2-94-E8-87-A1-77-20-D9-08
--

PAdES 1 di 1 del 19/01/2026 13:12:04

Soggetto: ORAZIO SCHILLACI TINIT-SCHRZO66D27H501W

Validità certificato dal 22/09/2025 08:04:26 al 22/09/2028 08:04:26

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. 7B17920


